

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) CORRADI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PATRIZIA PETRELLI

Seduta del 27/01/2026

FATTO

Con ricorso depositato in data 16 settembre 2025 parte ricorrente espone che: in data 2 agosto 2025 riscontrava il blocco delle somme giacenti sul proprio conto, blocco motivato dall'intermediario facendo generico riferimento ad accertamenti cautelativi, senza specifico riferimento a provvedimenti amministrativi o giudiziari.

Pertanto, si rivolge a quest'Arbitro chiedendo di accertare l'illegittimità del blocco delle somme giacente sul conto corrente e di ordinarne l'immediato sblocco nonché il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza del blocco ingiustificato

Costituendosi nel procedimento, l'intermediario fa presente di aver provveduto alla rimozione del vincolo sul conto e alla refusione del contributo alle spese di procedura, pari a 20,00 euro; quanto alla richiesta risarcitoria, eccepisce l'assenza di evidenze in merito ai pregiudizi asseritamente patiti.

Conclude, pertanto, chiedendo che sia dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere e il rigetto della domanda risarcitoria.

DIRITTO

Il Collegio osserva con riguardo alla domanda diretta alla rimozione del vincolo apposto sul conto intestato a parte ricorrente che l'intermediario ha provveduto alla rimozione del predetto vincolo, come risulta dall'evidenza prodotta.

Risulta, altresì, che l'intermediario ha rimborsato la somma di 20,00 euro relativa alle spese di procedura, come si evince dalla documentazione depositata.

Il Collegio, pertanto, dichiara con riguardo a detta domanda che deve ritenersi cessata la materia del contendere.

Infine, in ordine alla domanda risarcitoria si rileva quanto segue.

Parte ricorrente non quantifica il danno patito, né contesta quanto affermato dall'intermediario in ordine allo sblocco del conto.

Secondo il costante orientamento arbitrale, incombe sul ricorrente, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i pregiudizi eventualmente patiti in conseguenza del blocco dell'operatività del conto.

Sul punto è possibile richiamare il consolidato orientamento di questo Arbitro, espresso dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 1642/2019, secondo cui: *"...spetta al cliente il risarcimento del danno patrimoniale, la cui sussistenza ed entità egli sia in grado di dimostrare, nonché del danno non patrimoniale, la cui sussistenza non è in re ipsa, ma deve essere provata anche facendo ricorso a presunzioni semplici e a nozioni di comune esperienza; in tal caso si potrà ricorrere alla liquidazione equitativa ma rimane onere della parte ricorrente indicare al Collegio idonei elementi di valutazione"*.

La domanda non può, pertanto, essere accolta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara la parziale cessazione della materia del contendere. Non accoglie nel resto.

IL PRESIDENTE